

## Audizione di Federalberghi sul disegno di legge n. 2469

### legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021



Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 2469

#### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (DRAGHI)  
e dal Ministro dello sviluppo economico (GIORGETTI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 2021

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

*Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo  
126-bis del Regolamento*

TIPOGRAFIA DEL SENATO

8 marzo 2022



Senato  
della Repubblica  
X Commissione





**FEDERALBERGHI**  
Federazione delle Associazioni  
Italiane Alberghi e Turismo

Audizione di Federalberghi  
sul disegno di legge n. 2469

legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021

8 marzo 2022  
Senato della Repubblica  
10a Commissione

Sintesi dell'intervento  
del direttore generale di Federalberghi  
Alessandro Massimo Nucara

FEDERALBERGHI  
Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo  
via Toscana, 1 – 00187 Roma  
[www.federalberghi.it](http://www.federalberghi.it)

Ringraziamo il Presidente e gli onorevoli senatori,  
per averci offerto l'opportunità di rappresentare la nostra posizione sulla legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021.

\* \* \*

## **L'economia del turismo e la crisi pandemica**

Desideriamo anzitutto fornire una panoramica della situazione di difficoltà in cui tuttora versa il mercato turistico.

Si tratta del settore economico che più soffre per gli effetti della pandemia. È stato il primo a entrare nella crisi e probabilmente sarà l'ultimo ad uscirne.

E, all'interno del settore turismo, le strutture turistico ricettive e termali sono quelle che continuano a pagare il prezzo più alto.

Nel 2019 il valore aggiunto dei servizi di alloggio era stato pari a 27 miliardi di euro, facendo segnare un incremento del 32% rispetto ai 20,4 miliardi del 2013<sup>1</sup>.

Con ogni probabilità, la crescita si sarebbe ulteriormente rafforzata se non fosse comparsa la pandemia.

**Invece, nel 2020 il valore aggiunto si è dimezzato rispetto ai livelli del 2019 (meno 54%)<sup>2</sup>. La tendenza è proseguita nel 2021, con un calo del 32% rispetto al 2019.**

Analoghi segnali sono stati registrati sul fronte delle presenze turistiche: il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di pernottamenti, equivalente ad un calo medio del 52,3% rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80%<sup>3</sup>.

**Nel 2021, nonostante i segnali positivi registrati nella seconda metà del mese di luglio e nel mese di agosto in alcune località che si rivolgono prevalentemente al mercato interno, sono mancate all'appello 156 milioni di presenze turistiche, con un calo del 35,8% rispetto al 2019, di cui 118 milioni relative ai turisti stranieri<sup>4</sup>.**

Un dato allarmante, considerato che in un anno "normale" i turisti internazionali contribuiscono per il 50,5% al totale dei pernottamenti<sup>5</sup> e che la spesa dei turisti stranieri contribuisce al saldo della bilancia commerciale con 44,3 miliardi di euro<sup>6</sup>.

E infatti, nei primi undici mesi del 2021, la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è diminuita di oltre 21 miliardi di euro, con un calo del 51,7% rispetto al 2019<sup>7</sup>.

---

<sup>1</sup> elaborazioni Federalberghi su dati Ministero dell'Economia e delle Finanze

<sup>2</sup> i dati ufficiali consolidati (ISTAT) rilevano che il 2020 si è chiuso con una perdita di 228 milioni di equivalenti ad un calo medio del 52,3% rispetto all'anno precedente, con punte che in alcune località hanno superato l'80%.

<sup>3</sup> indicazioni analoghe vengono dall'analisi del tasso di occupazione camere, che nel 2020 è diminuito del 58,6% e nel 2021 del 37,8%. Per entrambi gli anni il paragone è con il 2019 (STR, 2022).

<sup>4</sup> Federalberghi, 2022

<sup>5</sup> ISTAT, 2019

<sup>6</sup> Banca d'Italia, 2020

<sup>7</sup> Banca d'Italia, 2021

Sottolineo che **i dati citati riflettono la media nazionale e che ci sono località e imprese in cui la perdita è molto più consistente.**

Basti considerare il caso di Roma, dove oltre 400 alberghi su 1.200 sono chiusi pressoché ininterrottamente dal mese di marzo 2020 e nel 2021 la percentuale di occupazione camere è stata del 34% (con un calo di più della metà rispetto al 2019).

Non si tratta di un caso isolato: nelle città Venezia e Firenze, la percentuale di occupazione camere dell'anno 2021 è attestata intorno al 35%<sup>8</sup>.

**La tendenza negativa trova purtroppo conferma anche nel primo bimestre del 2022**, con una diminuzione del 33,7% delle presenze turistiche rispetto al corrispondente periodo del 2019<sup>9</sup>.

Tutti noi ovviamente speriamo di lasciarci presto la pandemia alle spalle. Ma sappiamo che il ritorno ad una nuova normalità occorrerà del tempo.

Ad esempio, qualche mese fa la European Travel Commission ha previsto che i turisti extra-europei nel vecchio continente torneranno ai livelli precrisi non prima del 2024.

### **La guerra in Ucraina: probabili effetti sulla domanda di servizi turistici**

L'orizzonte si è poi nuovamente oscurato a causa della guerra in Ucraina.

**Il nostro pensiero si rivolge anzitutto alle sofferenze delle persone e alle vittime** che purtroppo si sono già registrate, anche tra i civili.

**La nostra rete si è già attivata**, sotto il coordinamento delle prefetture, **per collaborare all'accoglienza dei profughi.**

Ma non nascondiamo le **preoccupazioni per le conseguenze che il conflitto comporta per i sistemi economici, incluso quello turistico**, che andranno a infierire su un tessuto di imprese stremato dalla pandemia.

Nel 2019, negli esercizi ricettivi italiani si registravano ogni anno 1,8 milioni di arrivi dalla Russia, per 5,8 milioni di pernottamenti<sup>10</sup>. La spesa dei turisti russi in Italia era nel complesso pari a quasi 984 milioni di euro.

Tra le regioni più gettonate, vi sono il Veneto, con oltre un milione di presenze di cittadini russi, la Lombardia, l'Emilia-Romagna e il Lazio con circa 730mila presenze e la Toscana con 625mila<sup>11</sup>.

La classifica delle province vede in cima Roma con 690mila presenze, Rimini con 544mila, Venezia con 524mila, Milano con 430mila.

Il rischio che questi numeri, già falcidiati dalla pandemia, rimangano strutturalmente depressi per un lungo periodo è molto concreto.

Ma non sarebbe questa la sola conseguenza che la guerra potrebbe provocare sulla domanda di servizi turistici.

---

<sup>8</sup> STR, 2022

<sup>9</sup> Federalberghi, 2022

<sup>10</sup> ISTAT, 2022

<sup>11</sup> seguono: la Campania con 286 mila, la Sicilia con 273mila, La Liguria con 230mila, la Sardegna con 205mila, la provincia di Trento con 190mila, la provincia di Bolzano con 175mila, la Calabria con 138mila, il Friuli-Venezia Giulia con 129mila, la Puglia con 106mila, le Marche con 65mila, l'Umbria con 23mila, l'Abruzzo con 17mila (ISTAT, 2022)

**È molto probabile che ne risentano anche i flussi provenienti da altri bacini.** Le nostre imprese sanno bene quanto possano risultare dolorosi gli effetti degli avvisi per i viaggiatori (noti in gergo come “sconsigli di viaggio”) che vengono diramati dai Governi dei vari Stati.

Per non parlare dei timori indotti dalla **situazione di incertezza generalizzata**, che generano un calo della fiducia dei consumatori e delle imprese. **La spesa per i viaggi e le vacanze è tra le prime a contrarsi.** E, ovviamente, l’effetto tende a manifestarsi anche sulla domanda interna.

Ricordiamo anche **l’impennata del prezzo dell’energia**, che sta mettendo a dura prova la tenuta dei conti delle imprese, **con aumenti che per gli hotel hanno superato il 100%.**

\* \* \*

Passando al merito del disegno di legge per la concorrenza ed il mercato, oggi **concentreremo l’attenzione sull’emendamento 2.0.1000 presentato dal Governo**, che introduce gli articoli 2 bis e 2 ter, concernenti le concessioni demaniali marittime, fluviali e lacuali.

**Il tema è di grandissima importanza per il futuro del sistema di offerta turistica italiano ed è per noi fonte di grande preoccupazione.**

Basti considerare che **le località marittime e lacuali**, in cui operano la gran parte delle concessioni di cui parliamo oggi, **ospitano quasi il 43% dei flussi turistici** indirizzati agli esercizi ricettivi italiani<sup>12</sup>.

\* \* \*

**La concessione demaniale è parte integrante, essenziale e determinante dell’offerta erogata da molte imprese turistico ricettive italiane** che utilizzano le aree demaniali nell’ambito di un modello di gestione integrata e unitaria del servizio.

In tale modello, la struttura ricettiva mette a disposizione degli ospiti in un unico pacchetto i servizi ricettivi e la spiaggia attrezzata, spesso incrementando la qualità dei primi a fronte dell’uso meno intensivo della seconda.

L’integrazione è tale che gli ospiti probabilmente non utilizzerebbero i servizi ricettivi se non fossero disponibili anche i servizi di spiaggia.

**Se tali imprese venissero private della concessione subirebbero una mutilazione doppia**, che non potrebbe essere compensata dall’assegnazione di una nuova area in altra posizione, magari distante dalla struttura ricettiva.

### **i rapporti tra le strutture ricettive e le concessioni demaniali**

Il collegamento tra le strutture turistico ricettive e le concessioni demaniali può assumere forme diverse, tutte meritevoli di tutela.

---

<sup>12</sup> L’ultima rilevazione ISTAT disponibile sull’argomento fotografa l’esistenza di 135 milioni di presenze nelle località marittime e 33 milioni nelle località lacuali, per complessivi 188 milioni, su un totale di 420 milioni di presenze registrate nello stesso anno in tutti gli esercizi ricettivi italiani

La scorsa settimana, il Centro studi di Federalberghi ha svolto un'analisi su un campione di 250 strutture ricettive che utilizzano un'area in concessione demaniale.

In oltre il 70% dei casi la concessione è intestata alla persona fisica o alla persona giuridica che gestisce la struttura ricettiva.

Ma sono presenti anche altre fattispecie, anch'esse meritevoli di tutela; ad esempio:

- il concessionario è collegato al gestore della struttura ricettiva per effetto di un rapporto di partecipazione societaria;
- il concessionario è collegato al gestore della struttura ricettiva per effetto di un rapporto di parentela, affinità o coniugio;
- lo stabilimento balneare (o un'altra attività economica presente nell'area in concessione) eroga i propri servizi in via esclusiva o prevalente ai clienti della struttura ricettiva.

\* \* \*

### procedure selettive

La lettera b) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede l'affidamento delle concessioni sulla base di procedure selettive.

Al riguardo, segnaliamo una soluzione molto interessante adottata **dal legislatore greco, che ha espressamente previsto che le spiagge vengano affidate alle strutture ricettive senza ricorrere a procedure competitive.**

Sottolineo che si tratta di una norma revisionata nel 2021<sup>13</sup>. Quindi nella piena consapevolezza delle indicazioni dettate dalla normativa comunitaria del 2006.

---

<sup>13</sup> articolo 13, comma 5a), della legge 2971 del 2001, come modificato dall'articolo 14 della legge 4787 del 2021

Άρθρο 13 ΝΟΜΟΣ 2971/2001

Παραχώρηση απλής χρήσης

...

5.α) Στα όμορα προς τον αιγιαλό, παραλία, λιμνοθάλασσα, λίμνη ή πλεύσιμο ποταμό κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping), κέντρα αναψυχής, ναυταθλητικά σωματεία αναγνωρισμένα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, καθώς και σε επιχειρήσεις θαλάσσιων μέσων αναψυχής, που δραστηριοποιούνται σε χώρο όμορο του κοινοχρήστου και λειτουργούν νόμιμα, και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένα υπ' αρ. 20 (Β' 444/1999), μπορεί να παραχωρείται με αντάλλαγμα η απλή χρήση αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, χωρίς δημοπρασία, για χρονικό διάστημα μέχρι τρία (3) έτη και για τους σκοπούς που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4. Ο περιορισμός του εμβαδού κάθε παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης ή παρόχθιας ζώνης, σε πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα, που προβλέπεται στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, δεν ισχύει για τις παραχωρήσεις σε όμορα του κοινοχρήστου χώρου ξενοδοχεία, οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping) και σύνθετα τουριστικά καταλύματα των υποπερ. α', ββ' και δδ' της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4276/2014 (Α' 155), που λειτουργούν νόμιμα. Σε περίπτωση ύπαρξης συνεχόμενων όμορων επιχειρήσεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας, καταλείπεται από τις προβολές των ορίων κάθε επιχείρησης ελεύθερη ζώνη τουλάχιστον δύο (2) μέτρων εκατέρωθεν των ορίων τους. Αν η πρόσοψη της επιχείρησης είναι μικρότερη των έξι (6) μέτρων, η ελεύθερη ζώνη μειώνεται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) εκατέρωθεν των ορίων της. Αν μεταξύ των χώρων που ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων του πρώτου εδαφίου παρεμβάλλεται οδός, η ιδιότητα του όμορου διατηρείται. Το ίδιο ισχύει και όταν μεταξύ της επιχείρησης και των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων παρεμβάλλεται



Altrettanto interessante è **la tutela che la legislazione portoghese accorda al concessionario uscente, realizzando un diritto di prelazione.**

Il concessionario uscente, entro un anno dalla scadenza del titolo, può manifestare all'amministrazione competente il proprio interesse a continuare ad utilizzare il bene, avendo diritto ad essere preferito rispetto ad altri concorrenti, **a condizione che, entro dieci giorni dall'aggiudicazione della gara, comunichi di accettare le condizioni dell'offerta selezionata come vincitrice dall'amministrazione**<sup>14</sup>.

Anche in questo caso, si tratta di una norma recente, adottata nel 2007, quindi dopo l'entrata in vigore della direttiva 2006/123/CE.

### **scarsità delle risorse**

Riteniamo inoltre che sia opportuno **affermare esplicitamente**, in conformità a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE, **che l'applicazione di una procedura di selezione sia prevista solo nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato** per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili.

### **adeguata considerazione**

La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede che, in sede di affidamento della concessione, si realizzi "un'adeguata considerazione degli investimenti, del valore aziendale dell'impresa e dei beni materiali e immateriali, della professionalità acquisita anche da parte di imprese titolari di strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali".

**La citazione delle strutture turistico-ricettive che gestiscono concessioni demaniali è senz'altro apprezzata.**

---

πλατεία. Αν υπάρχουν περισσότερες από μία επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται με πρόσοψη σε πλατεία όμορη των ανωτέρω κοινοχρήστων χώρων, διενεργείται δημοπρασία για την παραχώρηση τμημάτων αυτών, η οποία μπορεί να διεξαχθεί και ηλεκτρονικά, με τιμή εκκίνησης το αντάλλαγμα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α. Αν μεταξύ των χώρων στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης και των κοινοχρήστων χώρων μεσολαβεί ιδιωτικό ακίνητο ή ακίνητο που ανήκει στην ιδιωτική περιουσία του Δημοσίου ή της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.», της ανωτέρω παραχώρησης απαιτείται να προηγηθεί η απόκτηση εμπράγματος ή ενοχικού δικαιώματος επί του ακινήτου αυτού και η επέκταση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και επ' αυτού, προκειμένου να αποκτηθεί η ιδιότητα του όμορου. Το αντάλλαγμα για την παραχώρηση της παρούσας καθορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 16Α.

Όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο δέκατο τέταρτο ΝΟΜΟΣ 4787/2021 με ισχύ την 26/03/2021

<sup>14</sup> articolo 21, comma 8, lettera c) del decreto-legge n. 226-A/2007

decreto-Lei n. 226-A/2007 de 31 de Maio 2007

artigo 21, paragrafo 8, letra c)

Sem prejuízo do disposto no n. 4 do artigo 34º, o anterior titular pode manifestar à autoridade competente o interesse na continuação da utilização, no prazo de um ano antes do termo do respectivo título, gozando de direito de preferência, desde que, no prazo de 10 dias após a adjudicação do procedimento concursal previsto no n.º 3 ou no n. 4 comunique sujeitar-se às condições da proposta seleccionada.

Ma riteniamo che la formulazione debba essere affinata, al fine di **chiarire inequivocabilmente che tale indicazione è riferita a tutti i principi e criteri che dovranno ispirare i decreti delegati e non solo alla professionalità acquisita.**

### **salvaguardia ambientale**

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede, al punto 2), una preferenza per i programmi di interventi che prevedano attrezzature non fisse e completamente amovibili.

Si tratta di un punto sul quale le strutture turistico ricettive possono offrire un contributo sostanziale, grazie al fatto che alcuni servizi vengono erogati mediante uffici, attrezzature e spazi della struttura, senza bisogno di ulteriori installazioni in spiaggia.

### **durata delle concessioni**

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede, al punto 7) che la concessione abbia una durata non superiore a quanto necessario per garantire al concessionario l'ammortamento e l'equa remunerazione degli investimenti autorizzati.

Al riguardo, **è utile segnalare che in Spagna e Portogallo vige tuttora la possibilità di arrivare sino a 75 anni e che in Irlanda la concessione può durare fino a 99 anni.**

### **pari opportunità e partecipazione giovanile**

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede, al punto 2), l'introduzione di criteri premiali in favore di operatori economici in possesso della certificazione della parità di genere e da imprese a prevalente o totale partecipazione giovanile.

Riteniamo che tale criterio possa essere applicato in caso di assegnazione di nuove aree demaniali, ma non debba entrare in gioco nel caso in cui sull'area demaniale già opera un'attività economica.

### **numero massimo di concessioni**

La lettera l) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede la definizione del numero massimo di concessioni di cui può essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario.

Comprendiamo e condividiamo le ragioni che inducono il Governo a prevedere la definizione di un tetto, per evitare fenomeni di accaparramento.

**Ma, nel caso delle strutture ricettive, tale limite dovrebbe essere rapportato alla singola struttura e non all'impresa nel suo complesso,** per evitare un'ingiusta penalizzazione delle imprese alberghiere organizzate in forma di catena.

### **frazionamento**

Un problema di natura analoga si può registrare in relazione all'eventuale frazionamento in piccoli lotti delle aree demaniali da affidare in concessione, previsto alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2-ter.

A nostro parere, l'obiettivo di favorire la partecipazione delle microimprese e piccole imprese, deve essere temperato con l'esigenza di salvaguardare l'integrità delle imprese esistenti, di ogni caratteristica e dimensione.

Anche in questo caso, è utile richiamare la soluzione adottata in Grecia in relazione a un problema analogo: le concessioni greche sono di norma soggette a un limite dimensionale, espresso in metri quadri, ma tale **limite non si applica alle concessioni antistanti le strutture ricettive, per le quali l'ampiezza della spiaggia viene commisurata alle dimensioni della struttura stessa.**

### **indennizzo**

La lettera i) del comma 2 dell'articolo 2-ter, nel prevedere la definizione di criteri uniformi per la quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente, opera riferimento alla perdita dell'avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico.

Al riguardo, riteniamo necessario che, ai fini dell'indennizzo dovuto al concessionario uscente, venga considerata la perdita di valore che subisce l'impresa nel suo complesso.

E quindi che vengano **richiamati espressamente anche la perdita di valore subita e gli investimenti effettuati sulla parte dell'azienda che insiste su un'area non demaniale.**

### **rivalutazione dei beni**

In coerenza con la necessità di favorire il riconoscimento di un indennizzo commisurato al valore effettivo dell'impresa, si ritiene opportuno proporre di **estendere agli stabilimenti balneari la facoltà di rivalutazione dei beni prevista per i settori alberghiero e termale** dell'articolo 6-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (cosiddetto decreto "liquidità").

Con la medesima finalità si propone di prorogare a tutto il 2023 l'operatività della norma concernente i settori alberghiero e termale.

### **soggetti che hanno utilizzato la concessione**

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede, al punto 5 .2) la valorizzazione della posizione dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l'avvio della procedura selettiva, hanno utilizzato la concessione quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della titolarità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta, di altra concessione o di altre di attività d'impresa o di tipo professionale.

Sul punto, merita segnalare che questo tipo di riferimento ai titolari di un'altra attività o di un'altra concessione finisce con il comportare un'automatica penalizzazione di tutte le strutture ricettive.

Più in generale, **riteniamo che tale valorizzazione debba essere rivolta a tutte le imprese titolari di concessione, a prescindere dalla dimensione e dal collegamento con il nucleo familiare.**

### **clausole sociali**

La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede, al punto 6), la definizione di clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nell'attività del concessionario uscente.

In genere, tali clausole sono volte a garantire la continuità dell'occupazione in caso di subentro di un nuovo concessionario o un nuovo appaltatore.

Al riguardo, si ritiene opportuno prevedere una esplicita tutela delle condizioni dei lavoratori dipendenti non solo nella fase di ri-aggiudicazione della concessione, ma anche durante il suo normale svolgimento.

Si propone, pertanto di inserire nella delega un richiamo esplicito al principio sancito dall'articolo 36 dello statuto dei lavoratori in relazione ai titolari di benefici accordati dallo Stato, per i quali è previsto **l'obbligo di applicare o far applicare o nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro** della categoria e della zona<sup>15</sup>.

Si sottolinea che, secondo la Corte costituzionale, che tale principio deve essere applicato anche alle concessioni di pubblico servizio<sup>16</sup>.

Si ritiene inoltre che debba essere valorizzata la condizione delle strutture ricettive, che anche quando rivolgono la propria offerta in prevalenza al mercato balneare, tendono ad operare in un periodo più ampio di quello tradizionalmente connesso alla mera stagionalità estiva e quindi possono offrire al personale dipendente prospettive di occupabilità più ampie rispetto quelle che possono essere solitamente essere rese disponibili da altre tipologie di impresa.

### **subconcessione e subingresso**

La lettera g) del comma 2 dell'articolo 2-ter prevede che il concessionario possa affidare ad altri soggetti la gestione delle attività, anche secondarie, oggetto della concessione e il subingresso nella concessione stessa.

Pur comprendendo le ragioni che inducono ad ammettere la possibilità di subconcessione e subingresso, si ritiene che debbano essere adottati accorgimenti volti a **scoraggiare l'adozione di comportamenti opportunistici da parte dell'offerente che miri ad acquisire la concessione al solo fine di "rivenderla" al concessionario uscente.**

---

<sup>15</sup> articolo 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300

#### Art. 36.

(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dall'Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai Ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto.

Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

<sup>16</sup> Corte costituzionale, sentenza 1-19 giugno 1998, n. 226

\* \* \*

### **dipendenza economica**

Non c'è il tempo per entrare nel merito delle altre parti del provvedimento, ma riteniamo utile esprimere un **apprezzamento per il contenuto dell'articolo 29, che innova la definizione di dipendenza economica**, introducendo una precisazione che potrebbe fornire maggiore tutela alle imprese turistico ricettive nel rapporto con le multinazionali che dominano il mercato delle prenotazioni online e consentire all'Autorità garante per la concorrenza e il mercato di agire con maggiore vigore per porre rimedio ad eventuali abusi di dipendenza economica<sup>17</sup>.

\* \* \*

Ringraziando per l'attenzione, rimaniamo a disposizione per ogni approfondimento e ci riserviamo di farvi avere in tempi brevi una sintesi di questo intervento e, successivamente, alcune proposte di subemendamenti tesi a realizzare gli obiettivi che abbiamo indicato in relazione alle peculiari caratteristiche delle strutture turistico ricettive che gestiscono concessioni demaniali.

Dichiariamo inoltre la nostra disponibilità a coordinarci con le altre organizzazioni interessate all'argomento, con l'obiettivo di presentare una proposta congiunta sulla parte generale del subemendamento governativo in materia di concessioni demaniali.

---

<sup>17</sup> il testo della norma prevede che "Salvo prova contraria, si presume la dipendenza economica nel caso in cui un'impresa utilizzi i servizi di intermediazione forniti da una piattaforma digitale che ha un ruolo determinante per raggiungere utenti finali o fornitori, anche in termini di effetti di rete o di disponibilità dei dati." Viene inoltre precisato che l'abuso di dipendenza economica "può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nell'imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, anche retroattive, nell'interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto, nell'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, nel fornire informazioni o dati insufficienti in merito all'ambito o alla qualità del servizio fornito, nella richiesta di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto dell'attività svolta".



## Federalberghi offre ai propri soci

una tutela a 360° che comprende rappresentanza istituzionale, relazioni sindacali, consulenza, informazione, opportunità di business, convenzioni per ottenere sconti e agevolazioni, finanziamenti per la formazione, studi e ricerche, sicurezza sul lavoro, assistenza sanitaria, previdenza complementare ... e tanto altro.



[www.ebnt.it](http://www.ebnt.it)



[www.impresedelturismo.it](http://www.impresedelturismo.it)



[www.hotelmag.it](http://www.hotelmag.it)



[www.confiturismo.it](http://www.confiturismo.it)



[www.confcommercio.it](http://www.confcommercio.it)



[www.hotrec.org](http://www.hotrec.org)



[www.10q.it](http://www.10q.it)



[www.siaquest.it](http://www.siaquest.it)



[www.conventionbureau.com](http://www.conventionbureau.com)



[www.icctalia.org](http://www.icctalia.org)



[www.conorzioconoe.it](http://www.conorzioconoe.it)



[www.cfmt.it](http://www.cfmt.it)



[www.fondir.it](http://www.fondir.it)



[www.fondomarionegri.it](http://www.fondomarionegri.it)



[www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)



[www.fasdac.it](http://www.fasdac.it)



[www.fondomariopastore.it](http://www.fondomariopastore.it)



[www.fondofast.it](http://www.fondofast.it)



[www.quas.it](http://www.quas.it)



[www.fondoforte.it](http://www.fondoforte.it)



[www.adapt.it](http://www.adapt.it)



[www.unibocconi.it/met](http://www.unibocconi.it/met)



[www.quasarinstitute.it](http://www.quasarinstitute.it)



[www.siae.it](http://www.siae.it)



[www.zurich.it](http://www.zurich.it)



[www.scfitalia.it](http://www.scfitalia.it)



[www.unoenergy.it](http://www.unoenergy.it)



[www.unilever.it](http://www.unilever.it)



[www.daikin.it](http://www.daikin.it)



[www.nuovoimaie.it](http://www.nuovoimaie.it)



[www.grohe.it](http://www.grohe.it)



[www.mcwatt.it](http://www.mcwatt.it)



[www.hoistgroup.com](http://www.hoistgroup.com)



[www.confindustriadm.it](http://www.confindustriadm.it)



[www.resabd.com](http://www.resabd.com)



**ZUCCHETTI**  
[www.verticalbooking.com](http://www.verticalbooking.com)



**Alipay**

[www.alipay.it](http://www.alipay.it)



[www.intesasanpaolo.com](http://www.intesasanpaolo.com)



**every day, every pay**

[www.nexi.it](http://www.nexi.it)



[www.poste.it](http://www.poste.it)



[www.tinaba.it](http://www.tinaba.it)



[www.unicredit.it](http://www.unicredit.it)



[www.fulcri.it](http://www.fulcri.it)



[www.federlabitalia.com](http://www.federlabitalia.com)



[www.gruppoapi.com](http://www.gruppoapi.com)



[www.mediahotelradio.com](http://www.mediahotelradio.com)

## Vuoi saperne di più sul sistema Federalberghi?

Rivolgiti con fiducia ad una delle 145 associazioni territoriali e regionali degli albergatori aderenti a Federalberghi.

I recapiti sono disponibili sul sito [www.federalberghi.it](http://www.federalberghi.it)

Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente rappresentativa delle imprese turistico ricettive italiane.

La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese nei confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.

Aderiscono a Federalberghi 126 associazioni territoriali e 3 delegazioni, raggruppate in 19 unioni regionali, 7 Sindacati Nazionali (Federalberghi Extra, Federalberghi Isole Minori, Federalberghi Terme, Unione Nazionale Italiana Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Unihotel Franchising).

Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.

Il Presidente è Bernabò Bocca.

Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.

Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo, l'organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.

Federalberghi è socio fondatore di Hotrec, la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero e della ristorazione.